



Sent./Ord. n. 369/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE - ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 74632 R.G. promosso da (omissis)
(omissis) rappresentato e difeso dell'avv. Michela Scafetta
(SCFMHL79E55A485U), elettivamente domiciliato presso il suo studio
in Roma, al Viale dei Primatei Sportivi n. 19 (scafetta@pec.it),

nei confronti

del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza
Militare e della Leva;

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio
(DMIVCN62E28E131B), elettivamente domiciliato presso il
coordinamento regionale legale dell'Inps della Campania in Napoli, via
Medina n. 61 (avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it).

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del 24.10.2025, con

l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Rossella Di Pietro, per delega dell'avv. Michela Scafetta, e per l'Inps l'avv. Di Maio.

Premesso che:

- il ricorrente (omissis), ex Caporal Maggiore Capo Scelto dell'E.I., in congedo dal 28.7.2014, con il presente giudizio ha contestato il Decreto del Ministero della Difesa n. 2867/N del 7.7.2015, che ha recepito il parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio espresso nell'adunanza n. 15 del 15.1.2015, che non ha riconosciuto dipendente da ragioni di servizio le infermità *“esiti stabilizzanti di ictus cerebrale ischemico con paresi faccio brachio crurale sinistro, esiti di intervento chirurgico per correzione forame ovale pervio, sinusite mascellare sinistro.”*;
- il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità, con il conseguente relativo trattamento pensionistico ordinario privilegiato, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. In via subordinata ha chiesto che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio;
- secondo la difesa del ricorrente il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio e di conseguenza dal Ministero è illogico in quanto non avrebbe preso in considerazione le effettive condizioni del (omissis) limitandosi ad attribuire la ragione

delle infermità a fattori non dipendenti dall'attività lavorativa;

- con la memoria dell'8.9.2025 l'Inps ha chiesto in via preliminare l'estromissione per carenza di legittimazione passiva in quanto mero ordinatore secondario di spesa e nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso in ragione del corretto e motivato giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio e del Ministero e in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici;

- con la memoria del 30.9.2025 il Ministero della difesa ha chiesto l'estromissione per carenza di legittimazione passiva e nel merito ha contestato le pretese attoree;

- con la memoria del 17.10.2025 parte ricorrente ha chiesto che vengano respinte le eccezioni di legittimazione passiva;

Considerato che:

- sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Difesa atteso che lo stesso con il Decreto n. 2867/N del 7.7.2015 ha deciso in senso negativo sulla dipendenza della causa di servizio, incidendo così con effetto immediato sulla sfera giuridica del destinatario e ciò è già di per sé sufficiente per rendere attuale e concreto l'interesse ad agire innanzi a questo Giudice, in caso contrario risulterebbe leso il diritto di difesa; sussiste anche la legittimazione passiva dell'Inps, atteso che l'Istituto assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo che definisce la posizione previdenziale

del ricorrente;

- la controversia involge una questione di natura squisitamente medico-legale e concerne il riconoscimento del miglior trattamento pensionistico in conseguenza della patologia da riconoscere dipendente da causa di servizio;

Ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale sui seguenti quesiti:

- *se possa ritenersi che le infermità “ischemia cerebrale acuta, forame ovale pervio, sinusite mascellare sinistro” siano dipendenti da causa di servizio;*
- *quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di decorrenza;*

Ritenuto di incaricare del richiesto parere l'Unità operativa-medicina legale Asl Napoli 1 Centro, quale organo munito delle necessarie competenze e professionalità specifiche,

p.q.m.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, sospesa ogni pronuncia in merito:

- respinge le eccezioni di difetto di legittimazione passiva formulate dal Ministero e dall'Inps;
- ordina all'Unità operativa medicina legale Asl Napoli 1 Centro, di esprimere motivato parere sui quesiti sopra indicati, previa visita medica se necessaria, diretta o per delega, e contestuale esame di

tutta la documentazione medica e amministrativa presente agli atti. Il ricorrente potrà farsi assistere - durante la visita medico-legale e a proprie spese - da sanitario di fiducia. L'Unità operativa provvederà a comunicare alle parti il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali.

L'Unità operativa è autorizzata a chiedere, con tempestività, direttamente all'Amministrazione interessata, copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'adempimento istruttorio, trasmettendo poi, contestualmente al parere, la documentazione così acquisita;

- assegna giorni centoventi all'Unità operativa di medicina legale Asl Salerno per la comunicazione della relazione scritta alle parti;
- assegna alle parti trenta giorni dalla comunicazione della relazione per presentare eventuali controdeduzioni all'Unità operativa;
- assegna all'Unità operativa di medicina legale un ulteriore termine di quindici giorni per il deposito presso questa Sezione dell'elaborato peritale unitamente alle osservazioni afferenti alle eventuali controdeduzioni tecniche di parte.

Si precisa sin d'ora che, salvo gravi motivi, non verranno autorizzate nuove memorie tecniche in un momento successivo al deposito del parere reso all'esito delle controdeduzioni in quella sede svolte; eventuali brevissime note difensive delle parti dovranno concentrarsi esclusivamente sugli aspetti di novità delle questioni eventualmente

emerse.

Fissa all'udienza del 14.9.2026 la prosecuzione del giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga data comunicazione della copia integrale della presente ordinanza alla parte ricorrente, alle Amministrazioni resistenti e all'Unità operativa medicina legale Asl Napoli 1 Centro.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito, inclusa la trasmissione all'Unità operativa medicina legale Asl Napoli 1 Centro di copia di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria presente nel fascicolo di causa.

Spese riservate al merito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 24.10.2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 02.12.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)